

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 42-6041

**Interventi compensativi volti ad indennizzare i danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali nell'anno 2014: individuazione "Avversità di frequenza" e disposizioni per le procedure di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» al Capo I disciplina gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e al Capo II norma gli interventi compensativi volti ad indennizzare i danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali;

il d.m. 29 dicembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» disciplina, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 102/2004 alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di aiuti di Stato;

con il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

la Commissione europea ha approvato gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);

il d.m. 15757 del 24 luglio 2015 ha recepito, all'art. 2 comma 7, quanto previsto dai predetti orientamenti UE in materia di aiuti concessi a seguito di avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale;

l'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 prevede che annualmente siano approvati i Piani assicurativi agricoli con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

il Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014, approvato con D. M. n. 24335 del 6 dicembre 2013, non individua e definisce le avversità di frequenza relativamente alle produzioni vegetali;

con la D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016 sono state approvate le procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

Premesso, inoltre, che:

i suddetti orientamenti della U.E. in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01) prevedono che gli aiuti concessi siano ridotti del 50%, salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua, o del reddito ricavato dalla produzione, e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per i quali è prevista una copertura assicurativa;

il M.I.P.A.A.F. con D. M. n. 15757 del 24 luglio 2015 ha recepito, all'art. 2 comma 7, quanto previsto dai predetti orientamenti UE;

i Piani assicurativi agricoli annuali, a partire dall'anno 2015, individuano e definiscono le avversità di frequenza relativamente alle produzioni vegetali;

il d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 all'art. 2, comma 5-ter dispone che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, si utilizzino i prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA;

il D.M. 11079 del 29 maggio 2015 “Decreto approvazione procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate” dispone, tra l’altro, che la produzione media annua dell’agricoltore assicurabile è determinata anche da fonti statistiche (rese benchmark).

Dato atto che:

con il Piano assicurativo del 2015 e con il D.M. 11079 del 29 maggio 2015 sono state, rispettivamente, individuate le Avversità di frequenza e normata la metodologia di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate;  
non risulta, pertanto, disciplinato il periodo previgente a tali norme in merito a tali aspetti;  
vi è la necessità di procedere alla ripartizione delle somme per l’erogazione dei contributi, e all’istruttoria delle relative pratiche, afferenti alle avversità verificatesi nel 2014 e nel primo trimestre 2015.

Richiamato che i predetti orientamenti della U.E. in materia di aiuti di Stato prevedono che gli aiuti concessi siano ridotti del 50%, salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura contestualmente:

- A) di almeno il 50% della loro produzione media annua, o del reddito ricavato dalla produzione,
- B) dei rischi climatici statisticamente più frequenti per i quali è prevista una copertura assicurativa.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura ha inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 16/10/2017 la nota prot. n. 37571, nella quale, con riferimento alla copertura dei rischi agricoli per l’anno 2014, proponeva quanto segue:

- la resa media per il calcolo delle produzioni vegetali non coperte da garanzia assicurativa da parametrare con quella delle produzioni vegetali assicurate, è da determinarsi con le modalità previste dal D.M. 11079 del 29 maggio 2015, utilizzando, tra l’altro, i prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell’ISMEA e le fonti statistiche (rese benchmark);
- poiché il Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014, approvato con D.M. n. 24335 del 6 dicembre 2013, non qualifica alcuna avversità come “Avversità di frequenza” in quanto adottato precedentemente all’entrata in vigore degli orientamenti della U.E. in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01), in analogia al Piano assicurativo 2015 e successivi, si individua, sia per diffusione sull’intero territorio regionale, sia per la frequenza degli episodi, nella “grandine” il rischio climatico più frequente per il territorio della regione Piemonte, limitatamente al periodo di mancata individuazione e regolamentazione delle Avversità di frequenza;
- in quanto gli orientamenti della U.E. citati non differenziano tra le varie tipologie assicurative esistenti, le indicazioni precedenti trovano applicazione sia nel caso di copertura assicurativa agevolata, sia nel caso di copertura assicurativa reperita nel libero mercato.

Dato atto, altresì, che:

nella predetta comunicazione si precisava che “nell’eventualità di un mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l’Ufficio scrivente provvederà alla luce di quanto sopra enunciato all’adozione dei dovuti atti amministrativi”;

entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ritenuto necessario definire la metodologia di calcolo per l’individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate e non agevolate, nonché individuare per la Regione

Piemonte i rischi climatici più frequenti, al fine di espletare le fasi istruttorie per quanto attiene agli interventi di ripristino di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 in zone interessate da avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale per l'anno 2014.

Ritenuto, pertanto, di adottare i criteri riportati nella suddetta nota prot. n. 37571 del 16/10/2017, per l'applicazione della riduzione del 50% degli aiuti, prevista dal Regolamento europeo per gli interventi di ripristino di cui alle lettere b) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;  
la Giunta Regionale, unanime

*delibera*

- di adottare, per l'applicazione della riduzione del 50% degli aiuti, prevista dal Regolamento europeo per gli interventi di ripristino di cui alle lettere b) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, limitatamente all'anno 2014:

- la resa media per il calcolo delle produzioni vegetali non coperte da garanzia assicurativa da parametrare con quella delle produzioni vegetali assicurate, è da determinarsi con le modalità previste dal D.M. 11079 del 29 maggio 2015, utilizzando, tra l'altro, i prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA e le fonti statistiche (rese benchmark);

- poiché il Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014, approvato con D.M. n. 24335 del 6 dicembre 2013, non qualifica alcuna avversità come "Avversità di frequenza" in quanto adottato precedentemente all'entrata in vigore degli orientamenti della U.E. in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01), in analogia al Piano assicurativo 2015 e successivi, si individua, sia per diffusione sull'intero territorio regionale, sia per la frequenza degli episodi, nella "grandine" il rischio climatico più frequente per il territorio della regione Piemonte, limitatamente al periodo di mancata individuazione e regolamentazione delle Avversità di frequenza;

- in quanto gli orientamenti della U.E. citati non differenziano tra le varie tipologie assicurative esistenti, le indicazioni precedenti trovano applicazione sia nel caso di copertura assicurativa agevolata, sia nel caso di copertura assicurativa reperita nel libero mercato;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio

- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura l'adozione e l'approvazione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la trasmissione del presente provvedimento al M.I.P.A.A.F.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)